



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 44/TFT del 28 febbraio 2020

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 44/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare  
nella riunione tenutasi in Napoli il 24 febbraio 2020,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

##### FASC. 203

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, Avv. R. Arcella; avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone; Avv. G.M. Benincasa.

Proc.8821/1315pfi18-19/MD/cf del 15.01.2020 (Campionato Giovanissimi U14 NA).

##### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Raffaella Tramontano n.15.01.1973, all'epoca dei fatti amministratore e legale rappresentante della società Asd Progetto Sanità Calcio, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1, e 32 comma 2 del C.G.S. (attualmente vigente), nonché agli artt.7 comma 1 dello Statuto Federale anche in relazione all'art.39, 43 commi 1, 6 e 45 delle NOIF; calciatore: Tymchuc Rostyslav n.26.05.2006, (gara del 2.12.2018), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, artt.2 e 4, comma 2 e 32 comma 2 del C.G.S., nonché agli artt.39, 43 e 45 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Raffaele Barbuscia (1 gara), della società Asd Progetto Sanità Calcio, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., ora trasfuso nell'art.4, comma 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Progetto Sanità Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Progetto Sanità' Calcio malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Raffaele Barbuscia con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig.ra Raffaella Tramontano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la

riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Progetto Sanità Calcio ed il suo presidente Sig.ra Raffaella Tramontano, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Tymchuc Rostyslav due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Raffaele Barbuscia la sanzione di quaranta (40) giorni di inibizione; per il legale rappresentante sig.ra Raffaella Tramontano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Progetto Sanità Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Progetto Sanità Calcio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per alla Sig.ra Raffaella Tramontano la sanzione della inibizione di mesi (3) tre; al calciatore Tymchuc Rostyslav non luogo a procedere essendo infraquattordicenne, dirigente accompagnatore sig. Raffaele Barbusci (40gg) quaranta giorni di inibizione; per a società Asd Progetto Sanità Calcio la penalizzazione di (1) un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 250,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC.194**

**Componenti: avv. A. Frojo, (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, Avv. R. Arcella; avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone; Avv. G.M. Benincasa.**

**Proc.8021/144pfi19-20/MDL/ps del 23.12.2019.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Il sig. Marano Giuseppe n.21.08.2004, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Asd Nereo Rocco, per rispondere della violazione degli artt.1bis comma 1, in relazione all'art.30 dello Statuto della FIGC, perché essendo rimasto vittima di un atto di violenza posto in essere dal calciatore Diana Mario della società ASD Real Carinaro al termine della gara disputata il 10.12.2017, fatto per il quale il calciatore era stato sanzionato dal G.S.T., senza richiedere alcuna autorizzazione alla Federazione formulava denuncia/querela alla competente Procura della Repubblica e poi iniziava procedimento civile per il risarcimento del danno nei confronti della Federazione, della Società Real Carinaro e dei genitori del minore Diana Mario; La società Asd Nereo Rocco, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4 comma 2 C.G.S. di quanto ascritto al suo tesserato calciatore Marano.**

La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito il tesserato dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La società Asd Nereo Rocco, nonché il calciatore sig. Marano Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di

tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Marano Giuseppe mesi sei (6) di squalifica; per la società Asd Nereo Rocco tre (3) punti di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare il non doversi procedere nei confronti del sig. Marano Giuseppe in quanto infraquattordicenne all'epoca dei fatti, come da giurisprudenza costante di questo Tribunale Federale territoriale, i calciatori minori di anni quattordici non sono disciplinarmente sanzionabili in relazione alla fattispecie *de qua*. La stessa, infatti, implica la capacità di discernere e di comprendere la rilevanza giuridica dell'atto del tesseramento e di avere perfetta contezza delle relative dinamiche burocratiche ed amministrative, il che non appare compatibile con l'età in questione: donde la necessità di mandare prosciolto il giovane atleta; applica per la società Asd Nereo Rocco la sanzione dell'ammenda di euro 100,00 e la penalizzazione di (1) un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 198**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, Avv. R. Arcella; avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone; Avv. G.M. Benincasa.**

**Proc.8151/1531pfi18-19/MD/cf del 27.12.2019 (Campionato Regionale Prima Categoria).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Mariniello Pasquale n.20.03.1985, all'epoca dei fatti amministratore e legale rappresentante della società Asd Dss Casale (già Asd Real Agro Aversa), per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), nonché agli artt.7 comma 1 dello Statuto Federale anche in relazione all'art.39, 43 commi 1, 6 delle NOIF; calciatore: Galloppo Michele n.15.07.1992, (gara del 19.12.2018 e 23.12.2018), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, trasfusi artt.e 4, comma 1,2 e 32 comma 2 e 7 del C.G.S., nonché art., 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: sigg. Lombardi Andrea (1 gara), Fontana Cipriano (1 gara) della società Asd Dss Casale (già Asd Real Agro Aversa), per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., ora trasfuso nell'art.4, comma 1 C.G.S. e 2 commi 1 e 2, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1, 6 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Dss Casale (già Asd Real Agro Aversa), malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dai dirigenti accompagnatori ufficiale sigg. Lombardi Andrea (1 gara), Fontana Cipriano (1 gara) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Mariniello Pasquale l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Dss Casale (già Asd Real Agro Aversa) chiedeva il patteggiamento come da separato provvedimento, ed il suo presidente Sig. Mariniello Pasquale, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano

regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Galloppo Michele quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Lombardi Andrea la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Fontana Cipriano la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Mariniello Pasquale la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Dss Casale (già Asd Real Agro Aversa), alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al Sig. Mariniello Pasquale la sanzione della inibizione di mesi (3) tre, Galloppo Michele la sanzione della squalifica per (3) tre giornate di gare; dirigenti accompagnatori: sigg. Lombardi Andrea e Fontana Cipriano la sanzione della inibizione di mesi (3) tre ciascuno; a seguito di patteggiamento per la società Asd Dss Casale (Già Asd Real Agro Aversa) la sanzione dell'ammenda di euro 200,00 ed un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 198**

**Componenti: avv. A. Frojo, (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, Avv. R. Arcella; avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone; Avv. G.M. Benincasa.**

**Proc.8151/1531pfi18-19/MD/cf del 27.12.2019 (Campionato Regionale Prima categoria).**

**PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**La società Asd Dss Casale (già Asd Real Agro Aversa), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

All'udienza del 24.02.2020 il difensore della società, chiedeva per la società deferita l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Asd Dss Casale (già Asd Real Agro Aversa), la sanzione di euro 200,00 (duecento,00) di ammenda ed un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva (s.b. euro 350,00 di ammenda e due (2) punti di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Sorbo, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **APPLICA**

**Per la società Asd Dss Casale (già Asd Real Agro Aversa), la sanzione di euro 200,00 (duecento,00) di ammenda ed un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva (s.b. euro 350,00 di ammenda e due (2) punti di penalizzazione ridotti come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

FASC. 201

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, Avv. R. Arcella; avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone; Avv. G.M. Benincasa.

Proc.8461/1500pfi18-19/MDL/jg del 9.01.2020.

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Rocco D'errico – presidente e legale rappresentante della A.s.d. Frattamaggiore Calcio (A.p.d. Casalnuovo Frattese all'epoca dei fatti), nonché dirigente addetto all'arbitro in occasione della gara del 10.02.2019 Campionato di Eccellenza Regionale, per rispondere della violazione ex art.4, comma 1 del vigente C.G.S. per aver in occasione della predetta gara, consentito o comunque non impedito al sig. Alessandro Ferro, di sua conoscenza, non tesserato all'epoca dei fatti, di presenziare alla stessa all'interno del recinto di giuoco, per ciò consentendogli o comunque non impedendogli di porre in essere le condotte dianzi meglio descritte. Sig. Antonio Lamberti Vice Presidente, nonché dirigente responsabile dei rapporti relativi al Piano Sicurezza in occasione della gara del 10.02.2019 Campionato di Eccellenza Regionale, per rispondere della violazione ex art.4, comma 1 del vigente C.G.S. per aver in occasione della predetta gara, consentito o comunque non impedito al sig. Alessandro Ferro, di sua conoscenza, non tesserato all'epoca dei fatti, di presenziare alla stessa all'interno del recinto di giuoco, per ciò consentendogli o comunque non impedendogli di porre in essere le condotte dianzi meglio descritte. Sig. Rocco Pellino – dirigente accompagnatore in occasione della gara del 10.02.2019 Campionato di Eccellenza Regionale, per rispondere della violazione ex art.4, comma 1 del vigente C.G.S. in relazione all'art.61, comma 1 delle NOIF per aver in occasione della predetta gara, consentito o comunque non impedito al sig. Alessandro Ferro, di sua conoscenza, non tesserato all'epoca dei fatti, di presenziare alla stessa all'interno del recinto di giuoco, per ciò consentendogli o comunque non impedendogli di porre in essere le condotte dianzi meglio descritte. Sig. Alessandro Ferro, attualmente tesserato quale dirigente per della A.s.d. Frattamaggiore Calcio (A.p.d. Casalnuovo Frattese all'epoca dei fatti), come emerso in sede di adizione, per rispondere della violazione ex art.4, comma 1 vigente C.G.S. anche in relazione agli artt.2, comma 2 e 25, comma 6 del C.G.S. per aver in occasione della gara del 10.02.2019, nonostante all'epoca non fosse tesserato per l'allora Adp Casalnuovo Frattese, presenziato alla stessa all'interno del recinto di giuoco, ed ancor più in particolare, nel p.t., proferito offese al portiere della ASD Mondragone, al momento della segnatura della rete da parte dell'APD Casalnuovo Frattese, nonché all'intervallo del p.t., aperto il cancello di accesso dal terreno di giuoco al locale spogliatoi presso cui poneva in essere condotte violente consistite nel colpire con un calcio il predetto calciatore. La della A.s.d. Frattamaggiore Calcio (A.p.d. Casalnuovo Frattese all'epoca dei fatti), per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6, comma 1 e 2 del C.G.S., in ordine al comportamento posto in essere dai propri tesserati nelle rispettive qualifiche.**

La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito i predetti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Frattamaggiore Calcio (Apd Casalnuovo Frattese), nonché al Presidente sig. Rocco D'errico, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il dirigente Rocco Pellino la sanzione di mesi dodici (12) di inibizione; per il tesserato Alessandro Ferro la sanzione di due (2) anni di inibizione; per il Vice Presidente Antonio Lamberti la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente Rocco D'errico la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Frattamaggiore Calcio (Apd Casalnuovo Frattese), € 3.000,00 di ammenda. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di dichiarare e ritenere improcedibile il deferimento per violazione dell'art. 125 comma 2 CGS. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 184**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. E. Russo, Avv. R. Arcella, Prof. S. Selvaggi, Avv. G.M. Benincasa, Avv. M. Iannone, Avv. V. Pecorella.**

**Proc. 6056/1398/pfi 18-19/CS/cf dell'11/11/2019**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Daniele Ferrara, calciatore della SC Ippogrifo Sarnese schierato nella gara anzidetta del 5/11/2018 senza aver conseguito regolare tesseramento e senza essere stato sottoposto ad accertamenti medico sanitari ai fini della idoneità sportiva, per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, trasfusi artt.e 4, comma 1,2 e 32 comma 2 e 7 del C.G.S., nonché art., 43 delle NOIF.**

Il rappresentante della Procura federale chiedeva per il calciatore Ferrara Daniele l'applicazione della sanzione di n. tre giornate di squalifica. Il deferimento è infondato. Come da giurisprudenza costante di questo Tribunale Federale territoriale, i calciatori minori di anni quattordici non sono disciplinarmente sanzionabili in relazione alla fattispecie *de qua*. La stessa, infatti, implica la capacità di discernere e di comprendere la rilevanza giuridica dell'atto del tesseramento e di avere perfetta contezza delle relative dinamiche burocratiche ed amministrative, il che non appare compatibile con l'età in questione: donde la necessità di mandare prosciolto il giovane atleta. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**dichiara non doversi procedere a carico di Ferrara Daniele in quanto infraquattordicenne.**

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 184**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. E. Russo, Avv. R. Arcella, Prof. S. Selvaggi, Avv. G.M. Benincasa, Avv. M. Iannone, Avv. V. Pecorella.**

**Proc. 6056/1398/pfi 18-19/CS/cf dell'11/11/2019**

**PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig.ra Moscariello Rosaria, Presidente della S.C. Ippogrifo Sarnese, per la violazione degli artt.1-*bis*, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), nonché agli artt.7 comma 1 dello Statuto Federale anche in relazione all'art.39, 43 commi 1, 6 delle NOIF; per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Daniele Ferrara nella gara di campionato Giovanissimi under 14 prov. Salerno tra Ippogrifo Sarnese e Sporting Castel San Giorgio del 5/11/2018; Vuolo Carlo, dirigente della SC Ippogrifo Sarnese, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., ora trasfuso nell'art.4, comma 1 C.G.S. e 2 commi 1 e 2, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1, 6 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per aver svolto le**

**funzioni di Accompagnatore Ufficiale della S.C. Ippogrifo Sarnese nella gara di campionato Giovanissimi under 14 prov. Salerno tra Ippogrifo Sarnese e Sporting Castel San Giorgio del 5/11/2018 in cui è stato impegnato in posizione irregolare il calciatore Daniele Ferrara; S.c. Ippogrifo Sarnese, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

All'udienza del 24.02.2020 il difensore della società, chiedeva per la società deferita l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente sig.ra Moscariello Rosaria la sanzione finale di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); il dirigente accompagnatore sig. Vuolo Carlo la sanzione finale di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); la società SC Ippogrifo Sarnese la sanzione di euro 150,00 (centocinquanta,00) di ammenda ed un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva (s.b. euro 300,00 di ammenda e un (1) punto di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Sorbo, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**APPLICA**

**di applicare all'ASD S.C. Ippolito Sarnese la sanzione finale di punti 1 di penalizzazione ed euro 150,00 di ammenda; a Vuolo Carlo la sanzione finale di gg 45 di inibizione; a Moscariello Rosaria la sanzione finale di gg 45 di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 209**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. E. Russo, Avv. R. Arcella, Prof. S. Selvaggi, Avv. G.M. Benincasa, Avv. M. Iannone, Avv. V. Pecorella.**

**Proc.9659/136pfi19-20/MDL/cf del 30.01.2020. – Campionato Allievi Under 16 Provinciale NA.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Il sig. Annunziata Francesco n.30.06.1977, all'epoca dei fatti Presidente per la società U.s. Savoia 1908, per rispondere della violazione degli articoli 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, e 32, comma 2 del C.G.S. vigente, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F.; per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Andrea Borrelli nella gara del 12.01.2019, senza essere sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essere dotato di specifica copertura assicurativa. La società U.s. Savoia 1908, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito il tesserato dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La U.s. Savoia 1908, nonché al Presidente sig. Annunziata Francesco, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il Presidente Annunziata Francesco la sanzione di mesi tre di inibizione; per la società U.S. Savoia la penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale si

riservava. All'esito della riserva il Tribunale, verificati gli atti in proprio possesso, ha rilevato che l'eccezione di improcedibilità, sollevata con l'atto difensivo ritualmente comunicato, è fondata. In punto di fatto il 13.03.19 IL C.R.C. ha comunicato alla Procura con propria nota i fatti posti alla base del deferimento di che trattasi. Il 06.09.19 la medesima Procura ha comunicato ai deferiti la conclusione delle indagini, esercitando il 30.01.2020 l'azione disciplinare. Su tali presupposti risultano non rispettati i termini -sia quello ordinario, sia quello eccezionale in caso di proroga (agli atti non rinvenuta) -, di cui al combinato disposto di cui agli artt. 119, IV co., 123, III comma, e 125, II comma, del CGS. In particolare, la conclusione delle indagini è stata comunicata il 06.09.19, inoltre il deferimento *de quo* è stato comunicato solo il 30.01.2020, dunque oltre il termine di cui all'art. 123 CGS. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**dichiara di ritenere improcedibile il deferimento. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 187**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo, Avv. R. Arcella, Prof. S. Selvaggi, Avv. G.M. Benincasa, Avv. M. Iannone, Avv. V. Pecorella.**

**Proc.6397/140pfi19-20/MS/CS/jg del 18.11.2019.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Il sig. Vincenzo Troisi n.23.09.1977, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD S.Michele Solofra, per rispondere della violazione degli artt.1bis comma 1 CGS, anche in relazione al C.U.n.1 s.s. 2018/2019 SGS e art.36 del Regolamento LND, per non aver preso parte alle attività giovanili indette dal SGS non partecipando al campionato della categoria "Primi Calci"; La sig.ra Amelia Turtoro n. 5.01.1968, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Calcio Ok, per rispondere della violazione degli artt.1bis comma 1 CGS, anche in relazione al C.U.n.1 s.s. 2018/2019 SGS e art.36 del Regolamento LND, per non aver preso parte alle attività giovanili indette dal SGS non partecipando al campionato della categoria "Pulcini"; la Società asd s. Michele Solofra per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi deell'art.4, comma 1, del C.G.S. in vigore al 16.06.2019 (art.6, comma 1, del vigente C.G.S., per le azioni e comportamenti posti in essere dal proprio presidente; la Società Asd Calcio Ok per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi deell'art.4, comma 1, del C.G.S. in vigore al 16.06.2019 (art.6, comma 1, del vigente C.G.S., per le azioni e comportamenti posti in essere dal proprio presidente.**

La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alle società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le società Asd S. Michele Solofra e Asd Calcio Ok, nonché i presidenti sig. Vincenzo Troisi e la sig.ra Amelia Turtoro, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente Vincenzo Troisi la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente Amelia Turtoro la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Calcio Ok € 600,00 di ammenda; per la società Asd S. Michele Solofra € 600,00 di ammenda. Il Tribunale, rileva innanzitutto che l'Asd S. Michel Solofra ha cessato le attività in data 15/7/2019, per cui nei suoi confronti non vi è luogo a procedere. Per quanto riguarda poi la posizione degli altri deferiti, ad avviso di questo



Tribunale, devono essere tutti prosciolti in quanto non esiste alcun obbligo a carico delle società di Settore Giovanile e Scolastico ancorché affiliate alla LND a partecipare ai campionati e agli altri tornei indetti nel loro settore. L'unica sanzione a tali società applicabili è infatti la perdita dell'affiliazione nel solo caso in cui non partecipino a nessuno dei campionati indetti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**il non luogo a procedere nei confronti dell'Asd S. Michele Solofra, il proscioglimento di tutti gli altri deferiti. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 28 febbraio 2020.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**